

è organico, non poteva essere licenziato, nemmeno nel caso di riduzione dei quadri, sia pure per modifica della composizione territoriale dell'Agenzia; unici motivi di risoluzione del rapporto consentiti: limiti di età o giusta causa. Si era così creata una stabilità di impiego assai più rigida di quella contemplata dalle norme in vigore per il personale dello I. N. A. - Intervenue, infine, la lettera Suggiornu del 16 febbraio 1948, la quale, con riferimento all'art. 11 dell'Accordo economico 16 giugno 1945, riguardante il personale delle Agenzie in temporanea gestione economica, ne estendeva il contenuto alle sei grandi Agenzie. In sostanza, l'art. 11 citato prevedeva che l'inapplicazione o anche l'applicazione parziale degli obblighi assunti dagli Agenti verso il personale delle Agenzie appaltate, costituiva causa di revoca del mandato.

L'attuale Amministrazione, fin dai primi momenti della sua attività, ha mantenuto un atteggiamento fer-